Gazzetta ufficiale

L 133

33° anno

24 maggio 1990

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

ommario		I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	*	Regolamento (CEE) n. 1370/90 del Consiglio, del 21 maggio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2592/79 che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79	1
	*	Regolamento (CEE) n. 1371/90 del Consiglio, del 21 maggio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 4054/89 che ripartisce, per il 1990, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia e del regolamento (CEE) n. 4052/89 che stabilisce, per il 1990, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer	3
	*	Regolamento (CEE) n. 1372/90 del Consiglio, del 21 maggio 1990, recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo	5
	*	Regolamento (CEE) n. 1373/90 del Consiglio, del 21 maggio 1990, relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina	6
		Regolamento (CEE) n. 1374/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	7
		Regolamento (CEE) n. 1375/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	9
		Regolamento (CEE) n. 1376/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	11
	*	Regolamento (CEE) n. 1377/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	14
		Regolamento (CEE) n. 1378/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che rettifica il regolamento (CEE) n. 987/90 che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1990 per alcuni prodotti del settore delle carni suine	18

Prezzo: 12 ecu (segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 1396/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

56

60

Sommario (segue)	Regolamento (CEE) n. 1397/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	64
	Regolamento (CEE) n. 1398/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania	67
	Regolamento (CEE) n. 1399/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)	69
	Regolamento (CEE) n. 1400/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che abroga il regolamento (CEE) n. 329/90 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro	70
	Regolamento (CEE) n. 1401/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	71
	Regolamento (CEE) n. 1402/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	74
	Regolamento (CEE) n. 1403/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	76
	* Regolamento (CEE) n. 1404/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole	78
	Regolamento (CEE) n. 1405/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	80
	Regolamento (CEE) n. 1406/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	82
	Regolamento (CEE) n. 1407/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90	84
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Consiglio	
	90/235/CEE:	
	★ Decisione del Consiglio, del 21 maggio 1990, che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi	85
	Commissione	
	90/236/CECA:	
	* Decisione della Commissione, del 13 marzo 1990, relativa alla concessione da parte del Belgio di aiuti a favore dell'industria carboniera nel 1990	89
	90/227/CFF ·	

Rettifiche

Direttiva della Commissione, del 4 maggio 1990, che modifica la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per

l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto 91

T

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1370/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2592/79 che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1893/79 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4152/88 (²), che scade il 31 dicembre 1991, il Consiglio ha instaurato un sistema di registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2592/79 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4152/88, che scade il 31 dicembre 1991, il Consiglio ha stabilito le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono essere regolarmente informati dei costi di approvvigionamento del petrolio greggio;

considerando che è necessario adeguare le norme sulla comunicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2592/79 alle condizioni commerciali vigenti sui merati internazionali del petrolio, esonerare gli operatori dall'obbligo di comunicare determinati dati non più indispensabili ai fini dell'analisi dei costi di approvvigionamento della Comunità e, per quanto possibile, allineare le norme sulla comunicazione con quelle delle amministrazioni nazionali e di organizzazioni internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2592/79 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1893/79, gli elementi che caratterizzano ogni importazione di petrolio greggio in uno Stato membro comprendono:

- la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità API;
- il quantitativo in barili;
- il prezzo cif pagato per barile. »
- 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1893/79 sono trasmesse entro un mese dalla fine di ogni mese di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Queste informazioni risultano, per ogni tipo di petrolio greggio, dall'aggregazione dei dati che gli Stati membri ricevono da persone ed imprese. Per ciascun tipo di petrolio greggio le informazioni comprendono:

- la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità media API;
- il quantitativo in barili;
- il prezzo cif medio;
- il numero delle imprese interessate. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

^{(&#}x27;) GU n. L 220 del 30. 8. 1979, pag. 1. (2') GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 7. (3') GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio Il Presidente R. MOLLOY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1371/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4054/89 che ripartisce, per il 1990, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia e del regolamento (CEE) n. 4052/89 che stabilisce, per il 1990, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4054/89 (2) ripartisce tra gli Stati membri, per il 1990, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Groenlandia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4052/89 (3) fissa per il 1990 alcune misure per la conservazione e gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi registrate nelle isole Færøer;

considerando che, in seguito alle consultazioni avute tra la Comunità e il governo locale delle isole Færøer concernenti le relazioni di pesca per il 1990, è stato deciso di scambiare dei contingenti di cattura di gamberetti tra le acque ad est e ad ovest della Groenlandia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tale contingente di cattura può essere utilizzato dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cifre che si riferiscono ai gamberetti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 4054/89 sono sostituite da quelle dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Le cifre che si riferiscono ai gamberetti nell'allegato I.2 del regolamento (CEE) n. 4052/89 sono sostituite da quelle dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY

⁽¹) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (²) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 65. (³) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 55.

ALLEGATO I Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità per il 1990 nella acque della Groenlandia

Specie	Zona geografica	Contingenti di cattura CEE (tonnellate)	agli Stati me	Quantitativi assegnati agli Stati membri (tonnellate)		Contingenti delle Færøer nelle acque groenlandesi, secondo il protocollo CEE-Groenlandia sulla pesca (¹) (tonnellate) (solo a titolo informativo)
1	2	3	4		5	6
Gamberetti	NAFO 0/1	776	Danimarca Prancia	388 388		224 (²)
	CIEM XIV/V	3 574	Danimarca Francia	537 537	2 500	926

⁽¹) Questi contingenti delle isole Færøer si aggiungono ai contingenti di cattura comunitari e fanno parte dell'accordo di pesca 1990 fra la Comunità e le isole Færøer.

ALLEGATO II

Contingenti per le navi delle isole Færøer che operano nelle acque della Groenlandia in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo CEE/Groenlandia (1) (esclusivamente a titolo informativo)

Specie	Zona di pesca divisione CIEM o zona NAFO	Quantitativi (tonnellate)
Gambero boreale	NAFO 0/1 (²)	224
(Pandalus borealis)	XIV/V	926

⁽¹) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 83. (²) A sud di 68° N.

⁽²⁾ A sud del 68° N nella NAFO 0/1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1372/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'approvazione delle disposizioni che completano o armonizzano le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 2205 della nomenclatura combinata occorre prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/88 (4); che inoltre l'esperienza acquisita dimostra che tale proroga non rischia di creare alcun inconveniente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del 31 dicembre 1989 è sostituita da quella del 31 dicembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 21 maggio 1990.

Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY

GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

^(*) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19. (*) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90. (*) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1373/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel contesto dei recenti adattamenti dell'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine, è risultato opportuno adattare gli accordi di autolimitazione conclusi con alcuni paesi terzi in questo settore, per raggiungere una stabilizzazione delle importazioni e un miglioramento dei prezzi all'importazione;

considerando che i negoziati svolti con i paesi terzi in questione hanno consentito di giungere alla conclusione di-accordi, in particolare con la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Cecoslovacchia e la Iugoslavia (1); che tali accordi prevedono fino al 31 dicembre 1992, quale contropartita della Comunità, la sospensione totale del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina;

considerando che esistono accordi di autolimitazione con l'Austria e la Romania (2) nonché un regime autonomo equivalente istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (4); che detti accordi o detto regime non saranno più oggetto di negoziati, in considerazione degli esigui quantitativi in questione;

considerando che, in virtù degli obblighi internazionali della Comunità, è necessario estendere detta sospensione, entro determinati limiti quantitativi, all'insieme dei paesi fornitori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 --

In deroga agli accordi di autolimitazione conclusi con l'Austria e la Romania e in deroga al regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, è sospesa fino al 31 dicembre 1992 entro i limiti quantitativi rispettivamente previsti dai suddetti accordi e dal regolamento predetto.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (5).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pagg. 2, 7, 12, 17, 21 e 25, rispettivamente.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 3. 5. 1981, pagg. 2 e 21, rispettivamente. (2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2. (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1374/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

- 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85.
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 maggio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si: applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Pre	elievi -
Codice INC	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	133,62 (²) (³)
0712 90 19	39, 80	133,62 (²) (³)
1001 10 10	49,77	190,80 (¹) (⁵)
1001 10 90	49,77	190,80 (') (5)
1001 90 91 -	40,78	142,67
1001 90 99	40,78	142,67
1002 00 00	65,46	136,30 (6)
1003 00 10	56,71	132,02
1003 00 90	56,71	132,02
1004 00 10	48,11	125,91
1004 00 90	48,11	125,91
1005 10 90	39,80	133,62 (²) (³)
1005 90 00	39,80	133,62 (2) (3)
1007 00 90	56,71	144,74 (4)
1008 10 00	- 56,71	39,19
1008:20 00	56,71	110,64 (4)
1008 30 00	56,71	3,76 (5)
1008 90 10	(′)	(7)
1008.90 90	56,71	3,76
1101 00 00	71,56	214,02
1102 10 00	106,11	205,28
1103 11 10	91,98	310,57
1103 11 90	75,71	229,56

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁹⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

^{(&#}x27;) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1375/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente:

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 maggio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

		Γ	T	(ECU
Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
Codice IVC	5	6	7	- 8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	9,25	9,25	9,25
1001 90 99	0	9,25	9,25	9,25
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	. 0
1003 00 90	0.	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0:	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	. 0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	12,93	12,93	12,93

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.	4º term
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	16,47	16,47	16,47	16,47
1107 10 19	0	12,30	12,30	12,30	12,30
1107 10 91	0	0	0	- 0	0
1107.10 99 ·	0	0	0	o	0
1107 20 00	0	- 0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1376/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 30 aprile 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1º dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine (4), gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/ 89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 30 aprile 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 30 aprile 1990, l'importo del premio è fissato a 39,464 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 30 aprile 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 aprile 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

^(*) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27. (*) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13. (*) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determininati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

	Importi							
Codice NC	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (¹)						
	Peso vivo	Peso vivo						
0104 10 90	18,548	0						
0104 20 90		0						
	Peso netto	Peso netto						
0204 10 00	39,464	0						
0204 21 00	39,464	0						
0204 50 11	1	0						
0204 22 10	27,625							
0204 22 30	43,410							
0204 22 50	51,303							
0204 22 90	51,303							
0204 23 00	71,824							
0204 30 00	29,598							
0204 41 00	29,598							
0204 42 10	20,719							
0204 42 30	32,558							
0204 42 50	38,477							
0204 42 90	38,477							
0204 43 00	53,868							
0204 50:13		0						
0204 50 15		0						
0204 50 19		0.						
0204 50 31	M	0						
0204 50 39		0.						
0204 50 51		0						
0204 50 53		0						
0204 50 55	·	0						
0204 50 59		0						
0204 50 71		0						
0204 50 79		0						
0210 90 11	51,303							
0210 90 19	71,824							
1602 90 7F:								
- non disossate	51,303							
- disossate	71,824							

⁽¹) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1377/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/89 (²), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26. (2) GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 21.

ALLEGATO

Ru-	Codice	suddivi-					Livello d	ei valori u	ınitari/100	kg netto)		
brica	NC	sione Taric	Designazione delle merci	ECU -	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59		Patate di primizia	40,38	1709	315,71	82,72	278,74	8168	30,84	60817	92,99	29,61
1.20	07020010 07020090		Pomodori	65,50	2773	512,04	134,16	452,09	13 247	50,02	98 637	150,83	48,02
1.30:	07031019		Cipolle, diverse dalle cipolle da semina		1 442	266,30	69,77	235,12	6889	26,01	51 299	78,44	24,97
1.40	0703 20 00		Agli	322,43	13650	2 5 2 0, 5 1	660,44	2 2 2 5 , 4 1	65211	246,24	485 538	742,46	236,42
1.50	07039000	* 10	Porri	26,19	1107	204,09	53,42	180,07	5121	20,01	39 341	60,10	19,52
1.60	07041010 07041090	*00	Cavolfiori	35,35	1 508	. 278,81	71,89	244,80	6,721	27,24	53 623	81,08	25,69
1.70	07042000		Cavoletti di Bruxelles	198,22	8376	1 541,83	406,13	1 362,85	39 847	151,32	297 562	456,65	146,71
1.80	07049010		Cavoli bianchi e cavoli rossi	43,46	1 853	342,72	88 , 37	300,92	8 262	33,48	65914	99,66	31,58
1.90	07049090	*10	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	128,45	5438°	1 004,16	263,11	886,59	25980	98,10	193436	295,79	94,18
1.100	07049090	* 92 * 98	Cavoli cinesi	39,70	1 681	310,41	81,33	274,06	8 0 3 1	30,32	59795	91,43	29,11
1.110	07051110 07051190		Lattughe a cappuccio	69,76	- 2953	545,40	142,91	481,54	14110	53,28	105064	160,66	51,15
1.120	07052900	* 10	Indivie	42,02	1 778	328,71	85,98	288,98	8 292	32,08	63 198	96,79	30,93
1.130	07061000	* 21 * 22 * 23 * 25	Carote	48,56	2056	379,63	99,47	335,18	9822	37,08	73131	111,83	35,60
1.140	07069090	*11 *19	Ravanelli	90,10	3814	704,37	184,56	621,90	18223	68,81	135687	207,48	66,06
1.150	07070011 07070019	1 -	Cetrioli	34,88	1 477	272,72	71,45	240,79	70 <i>55</i>	26,64	52 535	80,33	25,58
1.160	0708 10 10 0708 10 90	-	Piselli (Pisum sativum)	196,33	8312	1.534,79	402,15	1 355,10	39708	149,94	295 654	452,10	143,96
1.170	0708 20 10 0708 20 90		Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	108,26	4 583	846,35	221,76	747,26	21 897	82,68	163037	249,31	79,38
1.180	07089000	*11 *12 *29	Fave	34,64	1 464	269,51	70,99	238,22	. 6965	26,45	52014	79,82	25,64
1.190	0709 10 00	į	Carciofi	72,65	3070	565,14	148,86	499,53	14605	55,46	109068	167,38	53,77
1.200			Asparagi:			ł		}					
1.200.1	0709 20 00	*11 *12 *13 *14 *15	verdi	210,29	8 903	1 643,93	430,75	1 451,46	42.532	160,60	316678	-484,25	15 4,20
1.200.2	0709 20 00	*91 *92 *93 *94 *95 *96	— altri	210,92	8930	1 648,84	-432,03	1 455,79	42659	161,08	.317 623	. 485,70	154,66
1.210	0709 30 00		Melanzane	74,97	3174	586,13	153,58	517,51	15164	57,26	112909	172,65	54,97
1.220	0709 40 00	13 14 15	Sedani a coste (Apium graveolens, var. dulce)	52,53	2 2 2 2 4	410,70	107,61	362,61	10 625	40,12	79115	120,98	38,52
1.230	0709 51 30		Funghi galletti o gallinacci	556,01	23931	4428,22	1 139,98	3869,16	102135	429,67	837139	1 287,01	394,04
1.240	07096010		Peperoni	102,74	I.	803,15	210,44	709,12	20779	78,46	154715	236,58	75,33

	6 11	suddivi-					Livello d	lei valori ı	ınitari/10	0 kg netti	0		**********
Ru- brica	Codice NC	sione Taric	Designazione delle merci	ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.250	07099050		Finocchi	39,04	1 651	303,92	79,84	268,32	7790	29,79	58 659	89,85	28,91
1.260	07099070		Zucchine	51,12		399,66	104,72	352,87	10 340	39,04	76990	117,73	37,48
1.270	07142010	* 00	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	83,09	3 573	661,63	170,19	578,78	15258	64,18	125219	192,08	58,69
2.10	08024000	* 10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	146,09	6222	1 1 5 1,44	295,70	1 011,02	27 507	112,36	221 703	333,97	108,51
2.20	08030010	* 90	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	45,80	1 939	358,09	93,82	316,16	9 264	34,98	68 981	105,48	33,58
2.30	08043000	* 90	Ananassi, freschi	48,71	2062	380,80	99,78	336,21	9852	37,20	73355	112,17	35,71
2.40	08044010 08044090	*10 *10	Avocadi, freschi	148,04	6267	1 1 57,27	303,23	1 021,77	29941	113,06	222930	340,89	108,55
2.50	0804 50 00	* 21 * 91	Guaiave e manghi, freschi	125,59	5317	. 981,82	257,26	866,87	25402	95,92	189 134	289,21	92,09
2.60			Arance dolci, fresche:										
2.60.1	08051011 08051021 08051031 08051041		— Sanguigne e semisan- guigne	58,86	2487	457,87	120,61	404,72	11833	44,93	88 366	135,61	43,56
2.60.2	08051015 08051025 08051035 08051045		Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	50,51	2138	394,85	103,46	348,62	10 21 5	38,57	76062	116,31	- 37,03
2.60.3	08051019 08051029 08051039 08051049	-	— altre	29,17	1 244	230,04	59,32	201,99	5546	22,47	44 244	66,89	21,20
2.70			Mandarini (compresi i tan- gerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e si- mili ibridi di agrumi, fre- schi:				·						
2.70.1	08052010	*11	— Clementine	90,96	3847	708,75	185,51	625,37	17785	69,52	-136623	208,74	-67,79
2.70.2	08052030	* 11 * 21	— Monreal e satsuma	77,95	3 300	609,42	159,68	538,07	15767	59,53	117396	179,51	57,16
2.70.3	080520.50	*12 *13 *22 *23	- Mandarini e wilkings	39,28	1 662	307,30	80,38	270,15	7752	29,99	59 082	90,49	28,91
2.70.4	0805 20 70 0805 20 90	- * 11	— Tangerini e altri	49,21	2083	384,73	100,81	339,68	9954	37,58	74113	113,33	36,08
2.80	08053010	*11	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	48,71	2062	380,83	99,78	336,24	9853	37,20	73 362	112,18	35,72
2,85	08053090	*11	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	87,26	3 694	682,19	178,75	602,32	17650	66,64	131414	200,95	63,98

Ru-	Codice	suddivi- sione	Designazione delle merci				Livello d	ei valori u	ınitari/100	kg nett	0		
brica	NC	Taric	Designazione dene merci	ECU	FB/Flux	Dkr	DM:	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.90			Pompelmi e pomeli, fre- schi:										
2.90.1	08054000	*11 *12	— bianchi	53,48	2 2 6 4	418,11	109,55	369,16	10817	40,84	80 543	123,16	39,21
2.90.2	08054000	* 21 * 22	— rosei	107,66	4 5 5 8	841,63	220,53	743,09	21 775	82,22	162128	247,92	78,94
2.100	08061011 08061015 08061019		Uve da tavola	124,60	5275	974,04	255,22	860,00	25.200	95,16	187 634	286,92	91,36
2.110	08071010		Cocomeri	47,34	2004	370,07	96,97	326,74	9 574	36,15	71 289	109,01	34,71
2.120			Meloni :										***
2.120.1	08071090	*12 *13 *14 *15 *21	Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	60,99	2.582	476,80	124,93	420,97	12336	46,58	91 848	140,45	44,72
2.120.2	080710.90	16 17 18 19 29	— altri	107,55	4553	840,76	220,30	742,32	21 752	82,13	161960	247,66	· 78,86
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99		Mele	63,81	2701	498,89	130,72	440,48	12907	48 , 73	96103	146,95	46,79
2.140	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	*91 *98 *90 *90	Pere, diverse da quelle del- la varietà Nashi (Pyrus py- rifolia)	84,72	3 587	662,35	173,55	584,80	17136	64,70	127 592	195,10	62,12
2.150	08091000		Albicocche	131,89	5 584	1031,06	270,16	910,34	26 676	100,73	198617	303,72	96,71
2.160	0809 20 10 0809 20 90		Ciliegie	110,27	4668	862,05	225,88	761,12	22303	. 84,21	166061	253,93	80,86
2.170	08093000	*91 ** *92 *93 ** *97	Pesche	172,66	7310	1349,78	353,67	1 191,74	34922	131,86	260 014	397,60	126,60
2.180	08093000	*11 *12 *13 *17	Pesche noci	187,30	7930	1 464,21	383,66	1 292,78	37 882	143,04	282059	431,31	137,34
2.190	0809 40 11 0809 40 19		Prugne	211,56	8-957	1 653,82	433,34	1 460,19	42788	161,57	318 583	487,16	155,12
2.200	08101010 08101090		Fragole	150,54	6373	1 176,85	308,36	1 039,06	30 448	114,97	226702	346,66	110,38
2.205	08102010	ļ.	Lamponi	574,44	24307	4 493,31	1-175,29	3950,18	113358	438,60	863888	1 323,12	422,80
2.210	0810 40 30		Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)	179,42	7780	1 443,17	370,20	1 255,56	32 582	138,91	270 928	418,03	122,25
2.220	08109010		Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	116,38	4927	909,83	238,39	803,30	23 539	88,88	. 175 264	268,00	85,34
2.230	08109080	*31 * 32	Melegrane	72,77	3105	573,24	148,25	504,48	13979	55,95	110349	167,24	52,51 -
2.240	08109080	* 41	Kaki	187,59	7942	1 466,47	384,25	1 294,77	37941	143,26	282493	431,97	137,55
2.250	08109030	10	Lychees	160,63	6800	1 255,69	329.02	1 108,67	32487	122,67	241 889	369.89	117,78

^{• =} La nona cifra è riservata agli Stati membri (ai fini statistici).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1378/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che rettifica il regolamento (CEE) n. 987/90 che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1990 per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 987/90 della Commissione (2) stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1990 per alcuni prodotti del settore delle carni suine; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3919/89 (3), se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare di quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo;

considerando che una verifica ha evidenziato un errore di calcolo nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 987/90; che è pertanto necessario rettificare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume di 2 474,00 t che figura nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 987/90 è sostituito dal volume di 2 470,18 t...

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli-Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.

⁽²⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 20. (3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della categoria di prodotti n. 3 (numero d'ordine 40.0033) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 3 (numero d'ordine 40.0033) originari dell'India il massimale è fissato a 600 t; che alla data del 7 maggio 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 maggio 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0033	3 (tonnellate)	5512 5513 5514 5515 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/90 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia, della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100) originari del Pakistan il massimale è fissato a 1 464 000 paia; che alla data dell'8 maggio 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 maggio 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0100	10 (1 000 paia)	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il-presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé) della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680) originari della Tailandia il massimale è fissato a 87 t; che alla data dell'8 maggio 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 maggio 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari della Tailandia:

Numero d'ordine	Categoria Codice NC		Designazione delle merci		
40.0680	68 (tonnellate)	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88		

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle tende della categoria di prodotti n. 91 (numero d'ordine 40.0910) e agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (numero d'ordine 40.1120) originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (¹), in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le tende della categoria di prodotti n. 91 (numero d'ordine 40.0910) gli altri manufatti confezionati di tessuti della categoria n. 112 (numero d'ordine 40.1120) originari della Cina il massimale è fissato rispettivamente a 13 e 6 t; che alla data dell'8 maggio 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 maggio 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0910	91 (tonnellate)	6306 21 00 6306 22 00	Tende
40.1120 -	112 (tonnellate)	6306 29 00 6307 20 00 ex 6307 90 99	"Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1383/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a Euronaid 1 410 t di latte scremato in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattierocaseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione -

GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1. GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITE A, B e C

- 1. Azione n. (1): vedi allegato II Decisione della Commissione del 3. 3. 1989.
- 2. Programma: 1989.
- 3. Beneficiario: Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
- 4. Rappresentante del beneficiario (3): vedi GU n. C 103 del 16 aprile 1987.
- 5. Luogo o paese di destinazione : vedi allegato II.
- 6. Prodotto da mobilitare: latte scremato in polvere vitaminizzato.
- 7. Caratteristiche e qualità della merce (6) (7) (8): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3.
- 8. Quantitativo globale: 1 410 tonnellate.
- 9. Numero dei lotti: 3 (A: 495 t; B: 600 t; C: 315 t).
- 10. Condizionamento e marcatura (²): 25 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 6 (I.1.B.4 e I.1.B.4.3). Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e GU n. C 216 del 14.8:1987, pag. 6, I.1.B.5.
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto (*) (10): mercato della Comunità.

 La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono effettuarsi dopo l'attribuzione della fornitura.
- 12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
- 13. Porto d'imbarco: —
- 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -
- 15. Porto di sbarco: -
- 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
- 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 30. 6. al 22. 7. 1990.
- 18. Data limite per la fornitura: —
- 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
- 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (*): 11. 6. 1990, ore 12.
- 21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 6. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 14. 7 al 5. 8. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: -
- 22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.
- 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
- 24. Indirizzo a cui inviare le offerte:

Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (3): restituzione applicabile il 27. 4. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 1033/90 della Commissione (GU n. L 107 del 26. 4. 1990, pag. 8).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock dei terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pagina 4.
- (4) Per non sovracaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
 - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure
 - per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (6) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato per ogni numero di azione / numero di spedizione, redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario per ogni numero di azione /numero di spedizione.
- (8) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine per ogni numero di azione / numero di spedizione.
- (*) L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballagio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(10) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:

MM. De Keyzer & Schütz BV Postbus 1438 Blaak 16 NL-3000 BK Rotterdam

 $\textit{ANEXO II} - \textit{BILAG II} - \textit{ANHANG II} - \textit{\PiAPAPTHMA II} - \textit{ANNEXI II} - \textit{ANNEXE II} - \textit{ALLEGATO II} - \textit{BIJLAGE II} - \textit{ANEXO II}$

Designación de la partida	Cantidad total de la partida (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Beneficiario	País destinatario	Acción nº	Inscripción en el embalaje
Parti :	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons) -	Modtager	Modtagerland	Aktion nr.	Emballagens påtegning
Bezeichnung der Partie	Gesamtmenge der Partie (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Empfänger	Bestimmungsland	Maßnahmen Nr.	Aufschrift auf der Verpackung
Χαρακτηρισμός της παρτίδας	Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δικαιούχος	Χώρα προορισμού	Δράση αριθ.	Ένδειξη επί της συσκευασίας
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Beneficiary	Recipient country	Operation No	Markings on the packaging
Désignation de la partie	Quantité totale de la partie (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Bénéficiaire	Pays destinataire	Action no	Inscription sur l'emballage
Designazione della partita	Quantità totale della partita (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Beneficiario	Paese destinatario	Azione n.	Iscrizione sull'imballaggio
Aanduiding van de partij	Totale hoeveelheid van de partij (in ton)	Deelhoeveel- heden (in ton)	Begunstigde	Bestemmingsland	Maatregel nr.	Aanduiding op de verpakking
Designação da parte	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiário	País destinatário	Acção nº	Inscrição na embalagem
A	495	A1: 30			243/90	Acción nº 243/90 / Leche en polvo / Perú / Prosalus / 905500 / Chachapoyas Vía Callao / Destinado a la distribución gratuita
		A2: 45		Perú	244/90	Acción nº 244/90 / Leche en polvo / Perú / Prosalus / 905501 / Arequipa Vía Callao / Destinado a la distribución gratuita
		A3: 30			245/90	Acción nº 245/90 / Leche en polvo / Perú / Prosalus / 905502 / Lima Vía Callao / Destinado a la distribución gratuita
·		A4: 15	···Euronaid ·		246/90	Acción nº 246/90 / Leche en polvo / Perú / PDF / 97100 / Lima Vía Callao / Desti- nado a la distribución gratuita
		A5: 300		-	247/90	Acción nº 247/90 / Leche en polvo / República Dominicana / Oxfam B / 900801 / Santo Domingo / Destinado a la distribución gratuita
		A6: 45:		República Dominicana	248/90	Acción nº 248/90 / Leche en polvo / República Dominicana / CAM / 902000 / Santo Domingo / Destinado a la distribución gratuita
		A7: 30			249/90	Acción nº 249/90 / Leche en polvo / República Dominicana / Prosalus / 905516 / Ysura Azua Vía Santo Domingo / Destinado a la distribución gratuita

Designación de la partida	Cantidad total de la partida (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Beneficiario	País destinatario	Acción nº	Inscripción en el embalaje
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Modtager	Modtagerland	Aktion nr.	Emballagens påtegning
Bezeichnung der Partie	Gesamtmenge der Partie (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Empfänger	Bestimmungsland	Maßnahmen Nr.	Aufschrift auf der Verpackung
Καρακτηρισμός της παρτίδας	Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δικαιούχος:	Χώρα προορισμού	Δράση αριθ.	Ένδειξη επί της συσκευασίας
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Beneficiary	Recipient country	Operation No	Markings on the packaging
Désignation de la partie	Quantité totale de la partie (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Bénéficiaire .	Pays destinataire	Action nº	Inscription sur l'emballage
Designazione della partita	Quantità totale della partita (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Beneficiario	Paese destinatario	Azione n.	Iscrizione sull'imballaggio
Aanduiding van de partij	Totale hoeveelheid van de partij (in ton)	Deelhoeveel- heden (in ton)	Begunstigde:	Bestemmingsland	Maatregel nr.	Aanduiding op de verpakking
Designação da parte	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiário	País destinatário	Acção nº	Inscrição na embalagem
В	600	B1: 45		Bénin	250/90	Action nº 250/90 / Lait en poudre / Bénin / Cinterad / 903400 / Setto via Cotonou / Pour distribution gratuite
		B2: 135		Burkina Faso	251/90	Action n° 251/90 / Lait en poudre / Burkina Faso / Cinterad / 903401 / Ganzourgou via Lomé / Pour distribution gratuite
		B3: 165		Congo.	252/90	Action nº 252/90 / Lait en poudre / Congo // Caritas France / 900500 / Brazzaville via Pointe Noire / Pour distribution gratuite
		B4: 90	Euronaid	Zaïre	253/90 =	Action n° 253/90 / Lait en poudre / Zaïre CIM / 901800 / Lubumbashi via Matadi , Pour distribution gratuite
		B5: 105		Madagascar	254/90	Action n° 254/90 / Lait en poudre / Mada- gascar / OPEM / 904200 / Ambovombe via Toamasina / Pour distribution gratuite
		B6: 60		Moçambique	255/90	Acção nº 255/90 / Leite em pó / Moçam bique / OPEM / 904201 / Matola via Maputo / Destinado a distribuição gratuita
C.	135	-	-	Vietnam -	256/90	Action No 256/90 / Milk powder Vietnam / Oxfam B / 900803 / Ho Ch Minh / For free distribution

REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

- La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990.
- Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'al-

Articolo 3

- 1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.
- Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare il frumento nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

Articolo 4

- In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 maggio. 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- L'ultima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2') GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7. (4') GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

^(*) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22. (*) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (*) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1990. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1990.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 31 agosto 1990.

Articolo 7

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	98 351
Niedersachsen / Bremen	128 983
Nordrhein-Westfalen	: 101 574
Hessen	41 375
Rheinland-Pfalz	24 805
Baden-Württemberg	24 430
Bayern	80 413

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 1384/90]

1	2 .	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della - partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t	Maggiora- zioni (+) Ríduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2	:				N	
3						
ecc.						

^{(&#}x27;) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

- La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990.
- Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

- I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.
- Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare il frumento nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

Articolo 4

- In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 maggio 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- L'ultima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

^(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7. (*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (*) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22. (*) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (*) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1990. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1990.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 31 agosto 1990.

Articolo 7

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi		
	,		
Amiens	30 000		
Châlons-sur-Marne	70 000		
Lille	75 000		
Nantes	10 000		
Orléans	130 000		
Paris	20 000		
Poitiers	55 000		
Rouen	110 000		

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 1385/90]

1	2	. 3	- 4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t	Maggiora- zioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.			-			

⁽¹) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1386/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 400 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 400 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco:

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 400 000 t di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

- La gara concerne un quantitativo massimo di 400 000 t di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990.
- Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 400 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

- I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.
- Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare il frumento nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

Articolo 4

- In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 maggio 1990, alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).
- L'ultima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).
- 4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7. (³) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (⁴) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22. (⁵) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1990. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1990.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 31 agosto 1990.

Articolo 7

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli. Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi		
Schleswig-Holstein / Hamburg	82 035		
Niedersachsen / Bremen	136 164		
Nordrhein-Westfalen	89 885		
Hessen	5 939		
Rheinland-Pfalz	17 508		
Baden-Württemberg	12 725		
Bayern	55 732		

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 400 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[regolamento (CEE) n. 1386/90]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	.Prezzo d'offerta in ECU/t (')	Maggiora- zioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2			***			
3		-				
ecc:		:			:	

⁽¹) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, occorre stabilire due volte all'anno, entro il 15 maggio e entro il 15 ottobre, i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di tali prodotti (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88 (4), i prezzi delle rose sono stabiliti in base alla media dei corsi giornalieri rilevati per le varietà pilota di categoria di qualità I, nel corso del triennio precedente, sui mercati rappresentativi alla produzione; che per i garofani tali prezzi sono stabiliti alle stesse condizioni relativamente al tipo a fiore singolo (standard) e a fiore multiplo (spray); che per il calcolo della media sono esclusi i corsi che differiscono di oltre il

40 % dal corso medio rilevato sullo stesso mercato nello stesso periodo nel corso del triennio precedente;

considerando che occorre stabilire i prezzi comunitari alla produzione per i periodi di due settimane validi al 4 novembre 1990 in base ai dati forniti dagli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono stabiliti nell'allegato per i periodi di due settimane al 4 novembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 4 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (4) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzi comunitari alla produzione

(ECU/100 pezzi)

Settimane	Periodo	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani. a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
23 – 24	4. 6 – 17. 6.1990	10,11	11,43	22,88	11,49
$25 - 26^{\circ}$	18. 6 — 1. 7.1990	9,89	11,75	17,82	9,16
27 - 28	2. 7 - 15. 7.1990	9,13	11,81	18,24	9,50
29 - 30	16. 7 - 29. 7.1990	10,03	12,48	17,44	9,87
31 - 32	30. 7 - 12. 8.1990	11,36	10,87	17,20	8,73
33 - 34	13. 8 - 26. 8.1990	9,96	9,20	17,78	9,39
35 - 36	27. 8 9. 9. 1990	12,02	9,32	23,03	12,62
37 - 38	10. 9 - 23. 9.1990	12,88	10,08	22,43	12,21
39 - 40	24. 9 - 7.10.1990	12,62	11,23	25,48	12,71
41 - 42	8. 10 - 21. 10. 1990	14,86	12,75	29,55	14,27
43 - 44	22. 10 - 4. 11. 1990	18,62	12,64	31,67	15,29

REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa il livello del limite d'intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle mele per la campagna 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti d'intervento nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1990/1991 (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità della determinazione del limite d'intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle mele, per la campagna 1990/1991 sono state definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1197/90;

considerando che la campagna di commercializzazione 1990/1991 dei calvolfiori dura dal 1º maggio 1990 al 30 aprile 1991; che occorre pertanto fissare per questo prodotto e per questa campagna, un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo e un limite per il Portogallo per il periodo dal 1º maggio al 31 dicembre 1990 nonché un limite per la Comunità per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1991;

considerando che le campagne di commercializzazione 1990/1991 delle pesche e delle nettarine durano dal 1º maggio 1990 al 31 ottobre 1990; che occorre fissare per questi prodotti e per questa campagna un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo e un limite per il Portogallo;

considerando che la campagna di commercializzazione 1990/1991 dei limoni dura dal 1º giugno 1990 al 31 maggio 1991; che occorre fissare per questo prodotto e per questa campagna, un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo e un limite per il Portogallo per il periodo dal 1º giugno al 31 dicembre 1990 nonché un limite per la Comunità per il periodo dal 1º gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che la campagna di commercializzazione 1990 dei pomodori dura dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1990; che occorre pertanto fissare per questo prodotto e per questa campagna, un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo e un limite per il Portogallo;

considerando che la campagna di commercializzazione 1990/1991 delle mele dura dal 1º luglio 1990 al 30 giugno

1991; che occorre fissare per questo prodotto e per questa campagna, un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo e un limite per il Portogallo per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1990 nonché un limite per la Comunità per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno

considerando che è necessario determinare il periodo di dodici mesi consecutivi sulla base del quale è valutato il superamento dei limiti d'intervento dei cavolfiori e dei limoni, in applicazione dell'articolo 16 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il livello d'intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle mele, per la campagna 1990/1991, è fissato in allegato.

Articolo 2

- Il superamento del limite di intervento dei cavolfiori di cui all'articolo 1 è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1º febbraio 1990 e il 31 gennaio 1991.
- Il superamento del limite di intervento dei limoni di cui all'articolo 1 è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1º marzo 1990 e il 28 febbraio 1991.

Articolo 3 ==

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Limite d'intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle mele, per la campagna 1990/1991

Prodotti/Periodi	Comunità ad eccezione del Portogallo	Portogallo	Comunità
Cavolfiori :			-
— dal 1º maggio al 31 dicembre 1990	35 700	400	
– dal 1º gennaio al 30 aprile 1991	_	_	21 200
		Totale	57 300
Pesche	332 800	4 100	336 900
Nettarine	52 800	1 100	53 900
Limoni :			
- dal 1º giugno al 31 dicembre 1990	166 900	1 000	
— dal 1º gennaio al 31 maggio 1991	_	· -	222 500
		Totale	390 400
Pomodori	574 500	24 800	599 300
Mele :			
- dal 1º luglio al 31 dicembre 1990	182 800	1 900	
— dal 1º gennaio al 30 giugno 1991	-	_	133 800
		Totale	318 500

REGOLAMENTO (CEE) N. 1389/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che dispone modalità di gestione di un contingente comunitario per melasse originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare gli articoli 1, 17 e 27,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (3),

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo applicabile all'importazione delle melasse originarie degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), di cui al codice NC 1703, è diminuito di 0,50 ecu per 100 chilogrammi e non viene riscosso se è inferiore o pari a 0,50 ecu per 100 chilogrammi; che questo regime preferenziale si applica nel quadro di un limite globale di 600 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, di seguito denominato * il contingente *;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente, prevedendo la possibilità di prelevare sul volume contingentale le quantità necessarie, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che il protocollo n. 1 allegato alla guarta convenzione ACP/CEE di Lomé definisce la nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa applicabili al prodotto in questione;

considerando che, essendo il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 715/90 riprende disposizioni che si applicano dal 2 giugno 1989; che, non essendo state fissate le modalità di gestione del contingente, gli interessati non hanno potuto chiedere finora la concessione del beneficio preferenziale; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni applicabili a decorrere da tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità delle melasse originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare è ridotto al livello e nel limite del contingente di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 715/90, secondo quanto indicato in appresso:

Numero d'ordine	Codice NG	Designazione delle_merci	Volume contingentale in tonnellate per campagna di commercializzazione (¹)	Riduzione del prelievo (²)
00.1/21	1703 10 00	Melasse di canna	(00,000	0.50 ECU/100 b-
09.1631	09.1631 { 1703 90 00 Altre	Altre melasse		0,50 ECU/100 kg

⁽¹⁾ Volume applicabile dal 1º luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

⁽²⁾ Il prelievo non viene riscosso se è inferiore o pari a 0,50 ECU/100 kg.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (3) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotto originario e i metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione ACP/CEE di Lomé.

Articolo 2

Il contingente di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

- 1. Per ottenere il beneficio preferenziale l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione di immissione in libera pratica, la quale comprende una domanda apposita per il prodotto di cui al presente regolamento. Se tale dichiarazione è accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro, queste autorità comunicano alla Commissione le domande di prelievo sul contingente.
- 2. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.
- 3. I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro importatore, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

I prelievi non utilizzati sono riversati al più presto possibile nel contingente della campagna di commercializzazione per la quale erano stati concessi.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del contingente, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa quanto prima possibile gli Stati membri sui prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo permetta.

Articolo 5

- 1. Per le quantità di melasse originarie degli Stati ACP o dei PTOM la cui dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità doganali dello Stato membro importatore nei periodi compresi tra il 2 giugno 1989 e il 30 giugno 1989 e tra il 1º luglio 1989 e il 30 giugno 1990, il beneficio preferenziale di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 715/90 è concesso, su richiesta scritta, entro i limiti del contingente corrispondente sotto forma di un rimborso a norma del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (4), sempreché il prelievo all'importazione sia stato riscosso e siano state soddisfatte tutte le condizioni cui è subordinato il beneficio preferenziale.
- 2. La domanda di cui al paragrafo 1, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata dall'importatore alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione entro il termine stabilito all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79.
- 3. Il contingente è fissato a 50 000 t per le dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate nel periodo compreso fra il 2 giugno 1989 e il 30 giugno 1989.
- 4. Le domande di rimborso sono accettate dalla Commissione in funzione della data della loro presentazione alle autorità competenti degli Stati membri e nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta.
- 5. La Commissione comunica agli Stati membri le assegnazioni effettuate.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1990, fatta eccezione per l'articolo 5 che è applicabile a decorrere dal 2 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1390/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/90 (*),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 lúglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1989/1990 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1228/89 (7) e (CEE) n. 1229/89 (8) del Consiglio;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90 (9) e (CEE) n. 1318/90 (10) del Consiglio;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1228/89 e (CEE) n. 1317/90 hanno fissato un prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero », rispettivamente per la campagna 1989/1990 e per la campagna 1990/1991;

considerando che per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991 il Consiglio non ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento n. 225/67/CEE (11) della Commission modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87 (12);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2625/89 della Commissione (13);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2957/89 della Commissione (14);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provviso riamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/90;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (16), tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 225/67/CEE devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei trenta giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi

GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

^(°) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20. (°) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20. (°) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 22. (°) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9. (°) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.

⁽¹²⁾ GU n. L 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67. (12) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16. (13) GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 9. (14) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 91. (15) GU n. L 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67. (16) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi «fas » e «fob » o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam ; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati di 0.242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90 (2), ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 534/90 (4), l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo-37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/ CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regola-

^(*) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. (*) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15. (*) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (*) GU n. L 55 del 2. 3. 1990, pag. 8.

mento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio (1); che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (2), modificato del regolamento (CEE) n. 387/90 (3), prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo; che occorre fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio (4) prevede la concessione di un'integrazione speciale per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo; che occorre stabilire l'importo di tale integrazione;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ecu ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 431/89 (6), ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito della percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detto regolamento, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

- a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:
 - il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune
 - il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;
- b) per gli altri Stati membri, la differenza tra:
 - il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso

centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine. nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese succes-

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ecu e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ecu in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.
- L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
- L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato
- Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza del 24 maggio 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

^{(&#}x27;) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55. (2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (3) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8. (4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18. (5) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41. (6) GU n. L 50 del 22. 2. 1989, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

 $ALLEGATO\ I$ Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1	l .			
	Corrente	1° term.	2° term. 7 (¹)	3° term. 8 (¹)	4° term. 9 (¹)	5° term.
	5	6				10 (¹)
Aiuti nominali (ECU)						::
— Spagna	1,170	1,170	1,750	1,750	1,750	1,750
- Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	27,366	26,987	19,920	19,920	19,920	19,920
Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in:			-			-
- R. f. di Germania (DM)	64,86	63,97	46,64	46,66	46,66	46,85
- Paesi Bassi (Fl)	72,19	71,19	52,55	52,55	52,55	52,76
— UEBL (FB/Flux)	1 321,42	1 303,12	961,88	961,88	961,88	961,88
- Francia (FF)	208,77	205,79	156,41	156,41	156,41	156,41
— Danimarca (Dkr)	244,38	241,00	177,89	177,89	177,89	177,89
— Irlanda (£ Irl)	23,236	22,905	17,408	17,408	17,408	17,405
— Regno Unito (£)	17,611	17,293	14,412	14,365	14,365	14,230
— Italia (Lit)	45 888	45 224	34-893	34 893	34 893	34 820
— Grecia (Dra)	4 779,47	4 667,12	3.986,52	3 932,33	3 932,33	3 787,84
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	178,89	178,89	267,57	267,57	267,57	267,57
— in un altro Stato membro (Pta)	3 922,86	3 867,04	2 912,29	2 903,26	2 903,26	2 877,36
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:	-				{	
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 659,96	5 581,54	4 411,95	4 391,17	4 391,17	4 333,37 .

⁽¹⁾ Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

 $ALLEGATO \ II$ Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° term.	2º term.	3° term	4° term.	5° term.
	5	6	7 (¹)	8 (¹) ½	9 (¹)	10 (')
. Aiuti nominali (ECU)	:					
Spagna	3,670	3,670	4,250	4,250	4,250	4,250
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	29,866	29,487	22,420	22,420	22,420	22,420
. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
- R. f. di Germania (DM)	70,76	69,87	52,49	52,51	52,51	52,70
- Paesi Bassi (Fl)	78,78	77,78	59,14	59,14	59,14	59,35
— UEBL (FB/Flux)	1 442,14	1 423,84	1 082,59	1 082,59	1 082,59	1 082,59
- Francia (FF)	228,01	225,04	176,04	176,04	176,04	176,04
— Danimarca (Dkr)	266,71	263,32	200,21	200,21	200,21	200,21
— Irlanda (£ Irl)	25,378	25,047	19,593	19,593	19,593	19,590
— Regno Unito (£)	19,372	19,054	16,361	16,314	16,314	16,179
— Italia (Lit)	50 138	49 474	39 272	39 272	39 272	39 199
— Grecia (Dra)	5 259,41	5 147,05	4 529,88	4 475,69	4 475,69	4 331,19
b) Semi raccolti in Spagna e trasfor- mati:			:			
— in Spagna (Pta)	561,13	561,13	649,81	649,81	649,81	649,81
- in un altro Stato membro (Pta)	4 305,10	4 249,28	3 294,53	3 285,50	3 285,50	3 259,60
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:						
- in Portogallo (Esc)	499,40	499,40	517,26	517,26	517,26	517,26
- in un altro Stato membro (Esc)	6 159,36	6 080,95	4 929,20	4 908,42	4 908,42	4 850,62

⁽¹) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO III
Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term.	2° term.	3° term. 8 (¹)	4° term. 9 (¹)
		-			- 17
. Aiuti nominali (ECU)				***	-
Spagna	6,890	6,890	6,890	8,600	8,600
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	36,501	36,301	36,101	26,900	26,900
2. Aiuti finali			,		
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
- R. f. di Germania (DM)	86,45	85,98	85,51	63,01	63,01
— Paesi Bassi (Fl)	96,28	95,76	95,23	70,96	70,96
— UEBL (FB/Flux)	1 762,52	1 752,86	1 743,21	1 298,92	1 298,92
— Francia (FF)	278,96	277,39	275,82	211,21	211,21
— Danimarca (Dkr)	325,96	324,17	322,38	240,22	240,22
— Irlanda (£ Irl)	31,048	30,873	30,698	23,508	23,508
- Regno Unito (£)	23,927	23,759	23,569	19,632	19,632
— Italia (Lit)	61 372.	61 022	60 672	47 120	47 120
— Grecia (Dra)	6 499,53	6 427,09	6 337,37	5 390,00	5 390,00
b) Semi raccolti in Spagna e trasfor- mati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 314,91	1 314,91
— in un altro Stato membro (Pta)	4 627,53	4 598,07	4 565,10	3 461,29	3 461,29
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:		-			
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	8 097,05	8 054,74	8 000,99	6 430,28	6 430,28
— in un altro Stato membro (Esc)	7 920,07	7 878,69	7 826,11	6 289,73	6 289,73
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 598,87	4 569,41	4 536,43	3 432,63	3 432,63
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	7 920,07	7 878,69	7 826,11	6 289,73	6 289,73

⁽¹⁾ Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

Corrente	10 4				
5 -	1° term.	2° term. 7	3° term. 8	4° term.	5° term.
2040040	2.042000	2.040050	2.02(500	2.026500	2 027250
,	,	1	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,027250
2,301960	2,297880	2,294020	2,290350	2,290350	2,280050
42,323200	42,306400	42,282900	42,265200	42,265200	42,170600
6,903140	6,898650	6,894230	6,890880	6,890880	6,880020
7,818820	7,819890	7,822090	7,822340	7,822340	7,821200
0,764033	0,764051	0,764603	0,764961	0,764961	0,767990
0,733704	0,736512	0,739123	0,741615	0,741615	0,748699
1 505,62	1 508,13	1 510,26	1 511,80	1 <i>5</i> 11,80	1.516,67
201,71200	204,79300	208,14400	210,94400	210,94400	218,41100
181,13500	181,90100	182,81700	183,84100	183,84100	186,68900
127,79300	128,22300	128,63600	129,05200	129,05200	130,24400
	2,048040 2,301960 42,323200 6,903140 7,818820 0,764033 0,733704 1 505,62 201,71200 181,13500	2,048040 2,043880 2,301960 2,297880 42,323200 42,306400 6,903140 6,898650 7,818820 7,819890 0,764033 0,764051 0,733704 0,736512 1 505,62 1 508,13 201,71200 204,79300 181,13500 181,90100	2,048040 2,043880 2,040050 2,301960 2,297880 2,294020 42,323200 42,306400 42,282900 6,903140 6,898650 6,894230 7,818820 7,819890 7,822090 0,764033 0,764051 0,764603 0,733704 0,736512 0,739123 1 505,62 1 508,13 1 510,26 201,71200 204,79300 208,14400 181,13500 181,90100 182,81700	5 6 7 8 2,048040 2,043880 2,040050 2,036500 2,301960 2,297880 2,294020 2,290350 42,323200 42,306400 42,282900 42,265200 6,903140 6,898650 6,894230 6,890880 7,818820 7,819890 7,822090 7,822340 0,764033 0,764051 0,764603 0,764961 0,733704 0,736512 0,739123 0,741615 1 505,62 1 508,13 1 510,26 1 511,80 201,71200 204,79300 208,14400 210,94400 181,13500 181,90100 182,81700 183,84100	5 6 7 8 9 2,048040 2,043880 2,040050 2,036500 2,036500 2,301960 2,297880 2,294020 2,290350 2,290350 42,323200 42,306400 42,282900 42,265200 42,265200 6,903140 6,898650 6,894230 6,890880 6,890880 7,818820 7,819890 7,822090 7,822340 7,822340 0,764033 0,764051 0,764603 0,764961 0,764961 0,733704 0,736512 0,739123 0,741615 0,741615 1 505,62 1 508,13 1 510,26 1 511,80 1 511,80 201,71200 204,79300 208,14400 210,94400 210,94400 181,13500 181,90100 182,81700 183,84100 183,84100

⁽²⁾ Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1089/90 (3);

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1089/90 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza,

induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 1089/90 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (') GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo dela restituzione per 100 kg di sostanza secca (²)
	29,08
	29,08
0,2908	
1	29,08
0,2908	
0,2908	
0,2908	
	29,08
0,2908	
	di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (¹) 0,2908 0,2908 0,2908 0,2908

⁽¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1392/90 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1990

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1898/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1286/90 (4);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1898/89 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,81 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 177 dell¹1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (³) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 10. (⁴) GU n. L 127 del 17. 5. 1990, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1393/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/88 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (4);

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

- (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
- (*) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (*) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10. (*) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orienta-
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento:
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 14 maggio 1990 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1188/90 del Consiglio (5);

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 (%);

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

^(°) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990. (°) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto:

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88 (2); che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1646/89 (4);

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (5), ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

^{(&#}x27;) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40. (') GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4. (') GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. (') GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata:

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (2),

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (¹)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	(1) 197,163
0202 20 10	(¹) 197,163
0202 20 30	(¹) 1 <i>57</i> ,730
0202 20 50	(1) 246,454
0202 20 90	(¹) 295,745
0202 30 10	(1) 246,454
0202 30 50	(1) 246,454
0202 30 90	(¹) 339,120:
0206 29 91	(¹) 339,120

⁽¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1394/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento:
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orienta-
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentantivi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (4);

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 14 maggio 1990 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1188/90 del Consiglio (3);

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10. (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31. (5) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990. (6) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77 (2), ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ecu per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da

(¹) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14. (²) GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88 (4); che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1646/89 (9);

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40. (4) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4. (5) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. (6) GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 22.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obbligi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (2), che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Iugoslavia e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (3), ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata:

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (5),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'alle-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1990.

⁽¹) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1. (²) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72. (²) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione
di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

			(ECU/100 kg)
Codice NC	Iugoslavia (²)	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
		— Peso vivo —	
0102 90 10	_	16,963	(¹) 124,192
0102 90 31	21,788	(1) 16,963	(1) 124,192
0102 90 33	_	16,963	(1) 124,192
0102 90 35	21,788	16,963	(¹) 124,192
0102 90 37	21,788	16,963	(¹) 124,192
		— Peso netto—	
0201 10 10		32,230	(1) 235,964
0201 10 90=	41,397	32,230	(1) 235,964
0201 20 21		32,230	(1) 235,964
0201 20 29	41,397	32,230	(1) 235,964
0201-20-31	ACR	25,785	(¹) 188,771
0201 20 39	33,118	25,785	(¹) 188,771
0201 20 51	49,677	38,676	(1) 283,157
0201 20 59	49,677	38,676	(¹) 283,1 <i>5</i> 7 -
0201 20 90	-	48,345	(1) 353,946
0201 30 00	_	55,300	(¹) 404,864
0206 10 95	_	55,300	(1) 404,864
0210 20 10°		48,345	353,946
0210 20 90	_	55,300	404,864
0210 90 41	_	55,300	404,864
0210 90 90		55,300	404,864
1602 50 10		55,300	404,864
1602 90 61	_	55,300	404,864
		1:	

⁽¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1395/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 791/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/90 (9);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 791/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (²) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (³) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20. (*) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1990, pag. 6. (6) GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/I

_					(ECU/t)
	Codice NC	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM (¹) (²) (³)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (3)
	1006 10 21		_	156,25	319,71
	1006 10 23	_	233,43	152,02	311,24
	1006 10 25	-	233,43	152,02	311,24
	1006 10 27		233,43	152,02	311,24
	1006 10 92		_	156,25	319,71
	1006 10 94	_	233,43	152,02	311,24
	1006 10 96	_	233,43	152,02	311,24
	1006 10 98	_	233,43	152,02	311,24
	1006 20 11	_	_	196,22	399,64
	1006 20 13	_	291,79	190,92	389,05
	1006 20 15	— —	291,79	190,92	389,05
	1006 20 17	_	291,79	190,92	389,05
	1006 20 92	_		196,22	399,64
	1006 20 94		291,79	190,92	389,05
	1006 20 96	_	291,79	190,92	389,05
	1006 20 98	_	291,79	190,92	389,05
	1006 30 21	13,05		251,59	527,03
	1006 30 23	12,97	457,24	292,94	609,65
	1006 30 25	12,97	457,24	292,94	609,65
	1006 30 27	12,97	457,24	292,94	609,65
	1006 30 42	13,05	-	251,59	527,03
	1006 30 44	12,97	457,24	292,94	609,65
	1006 30 46	12,97	457,24	292,94	609,65
	1006-30 48	12,97	457,24	292,94	609,65
	1006 30 61	13,90	· —	268,29	561,29
	1006 30 63	13,90	490,16	314,42	653,55
	1006 30 65	13,90	490,16	314,42	653,55
	1006 30 67	13,90	490,16	314,42	653,55
	1006 30 92	13,90	_	268,29	561,29
	1006 30 94	13,90	490,16	314,42	653,55
	1006 30-96	13,90	490,16	314,42	653,55
	1006 30 98	13,90	490,16	314,42	653,55
	1006 40 00	4,91.	_	82,89	171,78
_					<u> </u>

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1396/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2638/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/90 (4);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (²) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (³) GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 11. (⁴) GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

				(ECU/t
O II NO	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
Codice NC	5	6-	7	8
1006 10 21	0	0	0	
1006 10 23	0	0	0	_
1006 10 25	0	0	0	_
1006 10 27	0	0	0	
1006 10 92	0	0	0	_
1006 10 94	0	0,	0	
1006 10 96	0	0	0	_
1006 10 98	0	0	0	
1006 20 11	0	0	0	_
1006 20 13	0	0	0	
1006 20 15	0	0	0	_
1006 20 17	0	0	0	_
1006 20 92	0	0	0	_
1006 20 94	0	0	0	_
1006 20 96	0	0	0.	
1006 20 98	0	0	0	_
1006 30 21	0	0	0	_
1006 30 23	0	0	0	_
1006 30 25	0	0	: o	_
1006 30 27	0	0	0	_
1006 30 42	0	0	0	
1006 30 44	0	0	0	_
1006 30 46	0	0	0	_
1006 30 48	0	0	0	
1006 30 61	0	0	0	
1006 30 63	0	0	0	
1006 30 65	0	0	0	
1006 30 67	0	0	0	_
1006 30 92	0	0	0	_
1006 30 94	0	0	0	<u> </u>
1006 30 96	0	0	0	_
1006 30 98	0	- 0	0	_
1006 40 00	0	0	: 0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1397/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 (4), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 (6), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 (8), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (°), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88 (10), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (11),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 (12), modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (13), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 21 e il 22 maggio 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1990.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24. (4) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (6) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2. (7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9. (8) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9. (8) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1. (7) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. (10) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3. (11) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4. (12) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

ALLEGATO I Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Paesi terzi		
1509 10 10	50,00 (')		
1509 10 90	50,00 (1)		
1509 90 00	60,00 (²) ·		
1510 00 10	77,00 (¹) · · · · ·		
1510 00 90	122,00 (³)		

- (¹) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:
 - a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- (2) Per le importazioni degli oli di tale codice:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- (3) Per le importazioni degli oli di tale codice:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg. -

ALLEGATO II Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Paesi terzi		
0709:90 39 :	11,00		
0711 20 90	11,00		
1522 00 31	25,00		
1522 00 39	40,00		
2306 90 19	6,16		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1398/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 830/89 della Commissione, del 30 marzo 1990, che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento dei pomodori (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 136,75 ecu per 100 kg netti per il mese di maggio 1990;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dalla commissione è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a. seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (4);

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (6), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, secondo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 830/90;

considerando che per i pomodori originari dell'Albania il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00), originari dell'Albania una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,68 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (²) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12. (³) GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 22. (*) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

^(*) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20. (*) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1399/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1º gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 575/90 della Commissione (2), ha fissato, per la campagna 1990, il prezzo d'offerta comunitario per le melanzane applicabile nei confronti della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che il prezzo d'offerta fissato dalla commissione è ridotto in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole

considerando che per le melanzane il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario, che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie), un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

- per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente, e dei predetto coefficiente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un importo correttore di 12,73 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di melanzane (codice NC ex 0709 30 00) in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (²) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 18. (²) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (*) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1400/90 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1990

che abroga il regolamento (CEE) n. 329/90 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro (¹), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 329/90 della Commissione (²), ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1252/73, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1252/73; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 329/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 329/90 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113. (²) GU n. L 36 dell'8. 2. 1990, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1401/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4) in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (%), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e-di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1043/90 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1308/90 (8);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (10) per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (1) GU n. L 281 dell 1. 11. 1973, pag. 1. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 107 del 27. 4. 1990, pag. 19. (8) GU n. L 107 del 27. 4. 1990, pag. 19. (*) GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 19. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 maggio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigoredebbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (11) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (12), conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1043/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7. (12) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

	Prelievi				
Codice NC	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)		
0714 10 10 (¹)	59,67	129,53	136,18		
0714 10 91	56,65	133,16	133,16		
0714 10 99	59,67	131,35	136,18		
0714 90 11	56,65	133,16	133,16		
0714 90 19	59,67	131,35 (3)	136,18		
1102 90 10	108,01	239,69	245,73		
1103 19 30	108,01	239,69	245,73		
1103 29 20	108,01	239,69	245,73		
1104 11 10	60,80	135,82	138,84		
1104 11 90	119,34	266,32	272,36		
1104 21 10	93,66	213,06	216,08		
1104 21 30	93,66	213,06	216,08		
1104 21 50	147,67	332,90	338,94		
1104 21 90	60,80	135,82	138,84		
1106 20 10	59,67	129,53 (3)	136,18		
1107-10-91	111,72	237,02	247,90 (²)		
1107 10.99	86,22	177,10	187,98		
1107 20 00	98,69	206,40	217,28 (²)		

^{(1) 6 %} del valore ad valorem a determinati condizioni.

⁽²⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare

⁻ prodotti del codice NG ex 0714 10 91,

⁻ prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,

⁻ farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,

⁻ fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1402/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3868/89 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1038/90 (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (4) ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3868/89 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (²) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 51. (³) GU n. L 107 del 27. 4. 1990, pag. 32. (⁴) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 23 dal 4 al 10 giugno 1990	Settimana n. 24 dall'11 al 17 giugno 1990	Settimana n. 25 dal 18 al 24 giugno 1990	Settimana n. 26 dal 25 giugno all'1º luglio 1990
0104 10 90 (1)	113,552	108,185	102,766	97,346
0104 20 90 (1)	113,552	108,185	102,766	97,346
0204 10 00 (2)	241,600	230,180	218,650	207,120
0204 21 00 (2)	241,600	230,180	218,650	207,120
0204 22 10 (²)	169,120	161,126	153,055	144,984
0204 22 30 (2)	265,760	253,198	240,515	227,832
0204 22 50 (²)	314,080	299,234	284,245	269,256
0204 22 90 (2)	314,080	299,234	284,245	269,256
0204 23 00 (2)	439,712	418,928	397,943	376,958
0204 50 11 (²)	241,600	230,180	218,650	207,120
0204 50 13 (²)	169,120	161,126	153,055	144,984
0204 50 15 (²)	265,760	253,198	240,515	227,832
0204 50 19 (²)	314,080	299,234	284,245	269,256
0204 50 31 (²)	314,080	299,234	284,245	269,256
0204 50 39 (²)	439,712	418,928	397,943	376,958
0210 90 11 (3)	314,080	299,234	284,245	269,256
0210 90 19 (3)	439,712	418,928	397,943	376,958

⁽¹) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1403/90 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3869/89 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/-90 (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (4) ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'A- frica, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3869/89 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (²) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 54. (³) GU n. L 107 del 27. 4. 1990, pag. 34. (*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate (¹)

(ECU/100 kg)

Codice -NC	Settimana n. 23 dal 4 al 10 giugno 1990	Settimana n. 24 dall'11 al 17 giugno 1990	Settimana n. 25 dal 18 al 24 giugno 1990	Settimana n. 26 dal 25 giugno all'1º luglio 1990
	To glugno 1220	17 glugho 1770	24 glugho 1990	all I lugilo 1990
0204 30 00	182,950	174,385	165,738	157,090
0204 41 00	182,950	174,385	165,738	157,090
0204 42 10	128,065	122,070	116,017	109,963
0204.42.30	201,245	191,824	182,312	172,799
0204 42 50	237,835	226,701	215,459	204,217
0204 42 90	237,835	226,701	215,459	204,217
0204 43 00	332,969	317,381	301,643	285,904
0204 50 51	182,950	174,385	165,738	157,090
0204-50-53	128,065	122,070	116,017	109,963
0204 50 55	201,245	191,824	182,312	172,799
0204 50 59	237,835	226,701	215,459	204,217
0204 50 71	237,835	226,701	215,459	204,217
0204 50 79	332,969	317,381	301,643	285,904

⁽¹) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1404/90 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1990

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal "1º gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 245/90 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/90 della Commissione (5) ha stabilito, per i prodotti succitati ad esclusione delle fragole, un periodo I dal 30 aprile al 27 maggio 1990 e, per le fragole, un periodo III dal 30 aprile al 13 maggio e un periodo II dal 14 al 27 maggio, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario rendono opportuno stabilire un periodo I per i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni e le fragole, per quanto riguarda il mese di giugno 1990; che, in base alle suddette previsioni, è opportuno fissare un periodo II e massimali indicativi per le albicocche e le pesche sempre per il mese di giugno 1990;

considerando che occorre rammentare che sono di applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dell'MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo disporre che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i podomodori di cui al codice NC 0702 00 90, le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 10, le lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 19 00, le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29.00, le carote di cui al codice NC ex 0706 10 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, i meloni di cui al codice NC-0807 10 90, le albicocche di cui al codice NC 0809 10 00, dal 28 maggio al 3 giugno e dal 25 giugno al 1º luglio 1990, le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00, dal 28 maggio al 3 giugno e dal 25 giugno al 1º luglio 1990, le fragole di cui al codice NC 0810 10 10 sono indicati nell'allegato.
- Per le albicocche, dal 4 al 24 giugno 1990 e per le pesche dal 4 al 24 giugno 1990:
- i massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, e
- i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia.

- la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro il martedì di ogni settimana relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente,
- le comunicazioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino del citato regolamento hanno luogo 2 volte a settimana ogni martedì e giovedì per i quantitativi spediti dopo l'ultima comunicazione.
- Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti soggetti a un periodo II o ad un periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana relativamente ai dati della settimana precedente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

^(*) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (*) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (*) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (*) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14. (*) GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 79.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 28 maggio e il 1º luglio 1990

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo	
Pomodori	0702 00 90	I	
Lattughe a cappuccio	0705 11 10	I	
Lattughe diverse da quelle a cappuccio	0705 19 00	I	
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I	
Carote	ex. 0706 10 00	I	
Carciofi	0709 10 00	I	
Meloni	0807 10 90	I	
Albicocche	0809 10 00 (1)	I	
Pesche	ex 0809 30 00 (¹)	I	
Fragole	0810-10 10	I	

⁽¹⁾ Dal 28 maggio al 3 giugno e dal 25 giugno al 1º luglio 1990.

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)	Periodi
Albicocche	0809 10 00	4 — 24 giugno 1990: 8 000	II
Pesche	ex 0809 30 00	4 — 24 giugno 1990: 15 000	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1405/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1º maggio 1990, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1098/90 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1098/90 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1098/90 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2') GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1: (') GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:	
Zucchero bianco:	29,08
Zucchero greggio:	26,45
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$29,08 \times \frac{S(')}{100}$ oppure
Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione: Melassi:	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
	
Isoglucosio (²):	29,08 (3)

- (1) «S» è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo:
 - dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
 - dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.
- (2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.
- (3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1406/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (5); che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/ 88 (7); che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (°);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

^(*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13. (5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3. (6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1. (7) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

	Importo della restituzione			
Codice prodotto	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione		
1701 11 90 100	26,75 (1)			
1701 11 90 910	26,45 (1)			
1701 11 90 950	(2)			
1701 12 90 100	26,75 (¹)			
1701 12 90 910	26,45 (¹)			
1701 12 90 950	(2)			
1701 91 00 000		0,2908		
1701 99 10 100	29,08			
1701 99 10 910	29,08	-		
1701 99 10 950	28,08	-		
1701 99 90 100		0,2908		

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1407/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1990

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 31,640 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(90/235/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (¹), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con la decisione 89/371/CEE (²);

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità delle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che-non siano oggetto di accordi comunitari; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare ed eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

(¹) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39. (²) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 42.

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi d'importazione degli Stati membri :

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati dagli accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione, purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. MOLLOY

 $ANEXO-BILAG-ANHANG-\Pi APAPTHMA-ANNEX-ANNEXE-ALLEGATO-BIJLAGE-ANEXO$

Estado miembro	País tercero	Naturaleza y fecha del Acu	erdo	Prorrogado o tácitamente reconducido hasta el
Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	;	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkom	mens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος μέλος	Τρίτη χώρα	Φύση και ημερομηνία της συ	μφωνίας	Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παρατά- σεως ή της σιωπηράς ανανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreem	ent	Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accor	rd ·	Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accord	lo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akk	coord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
Estado-membro	País terceiro	Natureza e data do acoro	do	Prorrogado ou tacitamente renovado até
(1)	(2)	(3)		(4)
BENELUX	Israël	Accord commercial/Handelsakkoord	29. 8. 1958	31. 8. 1991
	Philippines/ Filippijnen	Accord commercial/Handelsakkoord	14. 3. 1967	11. 10. 1991
TALIA	Cuba	Scambio di note	9. 9. 1950	8. 9. 1991
	India	Accordo commerciale e scambio di lettere	6. 10. 1959 7. 7. 1964	30. 6. 1991
	Libano	Accordo commerciale	4. 11. 1955	10. 9. 1991
	Svizzera	Accordo commerciale	21. 10. 1950	31. 10. 1991
	Yemen	Protocollo addizionale (al trattato		
		d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937)	5. 10. 1959	31. 12. 1991
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale	8. 10. 1962	7. 10. 1991
DEUTSCHLAND	Ekuador	Handelsabkommen	1. 8. 1953	15. 10. 1991
	Kolumbien	Handelsäbkommen	9. 11. 1957	10. 11. 1991
Σ ΛΛ:Α:ΔΑ	Βραζιλία	Εμπορική συμφωνία	9. 6. 1975	2. 7. 1991
	Αιθιοπία	Εμπορική συμφωνία -	22. 6. 1959	22. 6. 1991
	Λίβανος	Εμπορική συμφωνία	3. 7. 1958	2. 5. 1991
	Λιβερία	Εμπορική συμφωνία	29. 6. 1973	29. 6. 1991
	Λιδύη	Εμπορική συμφωνία	16. 3. 1957	23. 5. 1991
	Μεξικό . Ιράκ	Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία	12. 4. 1960 26. 4. 1956	20. 6. 1991 1. 5. 1991
	1 thur	Εμπορική συμφωνία	20. 4. 1930	1. 3. 1991
SPAÑA	El Salvador	Acuerdo Comercial	2. 12. 1982	23. 9. 1991
SPAÑA	El Salvador Nicaragua	Acuerdo Comercial Convenio de Cooperación Económica	 12. 1982 3. 1974 	

(1) (2)		(3)			(4)	
PORTUGAL	Argélia	Acordo Comercial	16.	6. 1976	15. 1	0. 1991
	Brasil	Acordo de Comércio	7.	9. 1966	6.	9. 1991
	México	Acordo Económico e Comercial	28.	8. 1980	27.	8. 1991
	Guiné-Bissau	Acordo Comercial	13.	1. 1978	12.	1. 1991
	Marrocos	Acordo Comercial	28.	1. 1977	27.	1. 1991
	Zimbabwe	Acordo Comercial	10.	9. 1982	9,	9. 1991
UEBL/BLEU	Mexique/Mexico	Accord commercial/Handelsakkoord	16.	9. 1950	- 11.	9. 1991
UNITED KINGDOM	Haiti	Exchange of letters for the establishment of a commercial 'Modus vivendi'	25.	2. 1928	31. 1	2. 1991

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1990

relativa alla concessione da parte del Belgio di aiuti a favore dell'industria carboniera nel 1990

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/236/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

considerando quanto segue:

I

Il governo belga ha notificato alla Commissione, con lettere del 2 ottobre e 6 dicembre 1989, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, gli interventi finanziari che esso intende effettuare direttamente a favore dell'industria carboniera nel 1990.

Ai sensi della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione delibera sulle seguenti misure finanziarie:

- un aiuto alla copertura delle perdite di esercizio a norma dell'articolo 3 della stessa decisione, sino alla concorrenza di 2 992 480 000 franchi belgi;
- un aiuto al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera che copra la differenza fra gli oneri sociali effettivi e quelli normali, sino alla concorrenza di 327 900 000 franchi belgi;
- un aiuto alla copertura delle spese relative al sistema di congedi complementari per i minatori di fondo, sino alla concorrenza di 110 000 000 di franchi belgi;

In base alla notifica del governo belga, le misure di aiuto sono intese ad agevolare la realizzazione del piano di ristrutturazione dell'impresa « Kempense Steenkolenmijnen ».

Le misure previste dal governo belga a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA; la Commissione deve quindi deliberare ai sensi dell'articolo

10 di detta decisione in merito alla loro conformità agli obiettivi ed ai criteri enunciati nella stessa decisione e alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

II

Dopo l'entrata in vigore, nel 1987, del piano di ristrutturazione, reso necessario dal difetto di economicità a lungo termine della produzione di carbon fossile, le capacità di estrazione si saranno ridotte dell'80 %, attestandosi, alla fine del 1990, a 0,9 milioni di t.

Rispetto all'anno 1986, il volume degli aiuti al 31 dicembre 1990 sarà diminuito dell'80 %.

La continua diminuzione degli aiuti previsti dal governo belga, il loro carattere transitorio nonché l'attuazione di un programma di ristrutturazione chiaramente definito sono conformi alle condizioni d'applicazione della decisione n. 2064/86/CECA.

L'aiuto alla copertura delle perdite di esercizio ha lo scopo di facilitare l'attuazione del programma di ristrutturazione del bacino della Campine, così come deciso con decreto ministeriale nel gennaio 1987. L'aiuto previsto coprirà soltanto per ogni tonnellata prodotta l'85 % della differenza tra i costi ed i ricavi prevedibili e risponde pertanto alle condizioni di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

Questo aiuto concorre a risolvere i problemi sociali e regionali connessi con la diminuzione della produzione carboniera, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

La notifica trasmessa alla Commissione per quanto concerne il finanziamento del regime delle prestazioni sociali dell'industria carboniera dimostra che gli aiuti che il governo belga si propone di concedere in questo settore rendono il rapporto fra l'onere per minatore attivo e la prestazione per ogni beneficiario, inferiore al livello del rapporto corrispondente nelle altre industrie. Questa differenza dovrebbe ammontare nel 1990, a 327 900 000 franchi belgi.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Il superamento dei limiti fissati all'articolo 7 della decisione n. 2064/86/CECA deve pertanto essere considerato come un aiuto indiretto alla produzione corrente. La riduzione dei costi di produzione che ne deriva, ossia meno del 6 %, non costituisce un vantaggio concorrenziale significativo per l'industria carboniera rispetto agli altri produttori di carbone della Comunità, visti i particolari oneri che gravano sull'industria carboniera belga per la considerevole riduzione della produzione.

Questa misura, considerato il suo legame con il programma di ristrutturazione, concorre a risolvere i problemi sociali e regionali connessi con l'evoluzione dell'industria carboniera, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

L'aiuto alla copertura delle spese derivanti dalla concessione di congedi complementari ai minatori di fondo deve essere considerato un aiuto indiretto alla produzione corrente. In virtù della sua lieve incidenza, del suo carattere transitorio e del suo inserimento nel programma di ristrutturazione, l'aiuto corrisponde agli obiettivi e alle condizioni definiti nell'articolo 2 della decisione n. 2064/86/CECA.

Ш

Di conseguenza, gli aiuti che il governo belga intende concedere nel 1990 all'industria carboniera sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

La presente decisione non pregiudica la compatibilità con i trattati delle disposizioni che disciplinano le vendite di carbone belga ai produttori di elettricità.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti diretti autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente ai fini indicati negli articoli da

3 a 6 di detta decisione; a tale scopo essa deve essere informata dell'importo e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo belga è autorizzato a versare all'industria carboniera belga, per l'anno civile 1990, aiuti sino alla concorrenza di 3 360 380 000 franchi belgi. L'importo globale è composto dai seguenti aiuti:

- 1) un aiuto alla copertura delle perdite di esercizio sino alla concorrenza di 2 922 480 000 franchi belgi;
- un aiuto al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera sino alla concorrenza di 327 900 000 franchi belgi, corrispondente alla differenza fra gli oneri sociali effettivi e quelli normali;
- un aiuto alla copertura delle spese relative al sistema di congedo complementare per i minatori di fondo, sino alla concorrenza di 110 000 000 di franchi belgi.

Articolo 2

Il governo belga comunica alla Commissione, entro il 30 giugno 1991, gli importi degli aiuti effettivamente versati nel 1990.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1990.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1990

che modifica la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto

(90/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/90 (2), in particolare

considerando che la classificazione delle merci elencate nell'articolo 29, paragrafo 2 della direttiva 85/362/CEE del Consiglio (3) è basata sulla nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale;

considerando che il consiglio di cooperazione doganale ha approvato la «Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci » (in appresso denominato SA); che il Consiglio ha approvato tale convenzione con decisione 87/369/CEE (4) e che l'SA è applicato dal 1º gennaio 1988;

considerando che è stata pertanto elaborata una nomenclatura combinata per l'attuazione nella Comunità economica europea dell'SA; che i riferimenti contenuti nell'articolo 29, paragrafo 2 della direttiva 85/362/CEE devono di conseguenza essere fondati sulla nomenclatura combinata di cui sopra;

considerando che l'adeguamento della direttiva 85/362/ CEE alla nomenclatura combinata costituisce un semplice adeguamento di ordine tecnico che non comporta alcuna modifica del campo di applicazione delle esenzioni previste da tale direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 29, paragrafo 2 della direttiva 85/362/CEE è modificato come segue:

- 1) nel primo trattino, il riferimento alla voce 99.01 della tariffa doganale comune è sostituito dal riferimento al codice NC 9701 10 00;
- 2) nel secondo trattino, il riferimento alla voce 99.02 della tariffa doganale comune è sostituito dal riferimento al codice NC 9702 00 00;
- 3) nel terzo trattino, il riferimento alla voce 99.03 della tariffa doganale comune è sostituito dal riferimento al codice NC 9703 00 00;
- 4) nel quarto trattino, i riferimenti alla voce 58.03 e alla sottovoce ex 62.02.B.IV della tariffa doganale comune sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al codice NC ex 5805 00 00 e ai codici NC ex 6304 92 00, ex 6304 93 00 e ex 6304 99 00.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º luglio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1990.

Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione

^(*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29. (*) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20. (*) GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1365/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 131 del 23 maggio 1990)

A pagina 13, allegato, colonna «Importo supplementare», cifra corrispondente al codice NC 0407 00 30 :

anziché: < 50,00 », leggi: < 40,00 ».